

REPERTORIO N. 44.640

RACCOLTA N. 9.577

ATTO DI MODIFICA

dell'atto costitutivo della Fondazione "Fondation Pro
Montagna - ETS".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di
gennaio, in Ivrea, nel mio studio in Corso Re Umberto I n. 25,

li 15 gennaio 2021

avanti a me dottor Sergio D'Arrigo, Notaio in Ivrea,
iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di
Biella ed Ivrea,

interviene la signora:

- AIMONE RAFFAELLA, nata ad Ivrea (TO) il giorno 14 settembre
1969 e residente in Ivrea (TO), Strada Vicinale Montodo 1,
codice fiscale MNA RFL 69P54 E379X,

la quale dichiara di intervenire in qualità di procuratore
speciale del signor:

- FISCHER MARC FRANCOIS PIERRE JEAN, nato a Leopoldville
(Congo Belga - ora Repubblica Democratica del Congo) il
giorno 30 maggio 1955 e residente in Rolle (VD -
Confederazione Elvetica), Route de Geneve n. 2,

giusta procura speciale autenticata dal Notaio Karim MESSALI
di Ginevra in data 14 dicembre 2020 la quale - debitamente
munita di Apostille - si allega al presente atto sotto la
lettera "A", omessane la lettura per volontà della comparente.

REGISTRATO

e Torino - D.P.I.

18/01/2021

al n° 2010

Serie AT Mod.

con € 20000



La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

p r e m e s s o:

- che con atto a mio rogito in data 12 ottobre 2020, repertorio n. 44.479/9.463, registrato a Torino - DP II il 29 ottobre 2020 al n. 42543 serie 1T il signor FISCHER Marc Francois Pierre Jean, in qualità di Fondatore, ha costituito la Fondazione "Fondation Pro Montagna - ETS", con sede in Ivrea (TO);

- che la Fondazione non è ancora stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche e non è pertanto ancora pienamente costituita;

- che il Fondatore intende apportare all'atto costitutivo alcune modifiche, consistenti sostanzialmente:

. nello stabilimento della sede in Valtournenche (AO) in luogo di Ivrea, come attualmente stabilito;

. nello stabilire che la Fondazione opererà prevalentemente nel territorio della Valle d'Aosta;

. nella previsione dell'Organo di Controllo in alternativa al Revisore legale nei casi in cui la nomina del Revisore non sia obbligatoria;

t u t t o c i ò p r e m e s s o:

a mezzo del presente atto apporta all'atto costitutivo della Fondazione "Fondation Pro Montagna - ETS" le seguenti modifiche:

- stabilimento della sede in Valtournenche (AO) indicandone l'indirizzo in Frazione Losanche s.n.c.;

- indicazione che la Fondazione opererà prevalentemente nel territorio della Valle d'Aosta;

- previsione della nomina dell'Organo di Controllo con attribuzione al medesimo dei compiti di legge ed in particolare di quelli indicati all'art. 30 del D. Lgs.

117/2017 nei casi in cui non sia obbligatoria per legge la

nomina del Revisore Legale dei conti;

e di sostituire di conseguenza gli articoli 1, 5, 6 e 8 dello

Statuto con il seguente nuovo testo:

"Art. 1

E' costituita la Fondazione denominata **"Fondation Pro Montagna - ETS"**, qualificata come Ente del Terzo Settore.

La Fondazione ha sede legale in **Valtournenche (AO)** e opererà prevalentemente nel territorio della Valle d'Aosta.

Art. 5

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale, se nominato.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di altri componenti compreso tra due (2) e nove



(9). Il numero dei componenti ulteriori rispetto al Presidente viene stabilito dal Consiglio ad ogni rinnovo. Il Consiglio può nominare tra i propri componenti un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. Il Consiglio può nominare tra i propri componenti uno o più Consiglieri Delegati, attribuendo i relativi poteri. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono compatibili con la carica di Consigliere Delegato.

Il Presidente è il signor FISCHER Marc Francois Pierre Jean.

Il Presidente FISCHER Marc Francois Pierre Jean dura in carica a tempo indeterminato, fino a morte o dimissioni. Gli altri Consiglieri durano in carica per il numero di esercizi stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore a quattro (4) e scadono all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I Consiglieri sono rieleggibili senza limiti di mandati.

Ove il Presidente debba essere sostituito la relativa nomina verrà effettuata dai rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. In tale ipotesi il Consiglio nomina altresì un nuovo Consigliere di Amministrazione onde sostituire il membro eletto Presidente.

Il Consigliere così nominato dura in carica fino alla scadenza degli altri Consiglieri.

Ove il Presidente non sia il signor FISCHER Marc Francois

Pierre Jean, egli dura in carica come gli altri Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- provvede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e, nel caso in cui si renda necessaria la nomina del Presidente, del Presidente medesimo;
- nomina l'Organo di Controllo e il Revisore Legale;
- delibera in merito alla gestione, all'utilizzo e all'investimento del patrimonio della Fondazione;
- approva il Regolamento per la devoluzione delle rendite del patrimonio e degli altri introiti della Fondazione;
- approva il bilancio d'esercizio;
- provvede alla predisposizione del budget annuale;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- realizza tutte le azioni necessarie per raggiungere lo scopo della Fondazione;
- delibera lo scioglimento della Fondazione;
- nomina il o i liquidatori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed esercita i poteri di cui al successivo art. 7.

La rappresentanza legale della Fondazione spetta altresì al Vice Presidente - ove abbia ad esercitare i poteri del Presidente per assenza o impedimento di quest'ultimo - nonché



ai Consiglieri Delegati, nei limiti delle deleghe conferite.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Consigliere

Delegato e di Consigliere di Amministrazione sono gratuite.

Al Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione compete il

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

nei limiti di euro duemila e centesimi zero (2.000,00) annui

per ciascun componente del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione

del Presidente tutte le volte che sia ritenuto necessario od

opportuno e comunque non meno di una volta all'anno mediante

avviso inviato per email almeno cinque (5) giorni prima o, in

caso di urgenza, un (1) giorno prima contenente l'Ordine del

Giorno, la data il luogo e l'ora della riunione. Sono valide

le sedute del Consiglio tenute mediante mezzi di

telecomunicazione. In tal caso nell'avviso di convocazione

deve essere indicato, al posto del luogo della riunione, il

collegamento alla stanza virtuale dedicata con le relative

credenziali di accesso.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della

maggioranza dei Consiglieri. Le delibere sono adottate a

maggioranza di presenti. In caso di parità prevale il voto

del Presidente.

In deroga alle maggioranze previste dal comma precedente la

delibera di scioglimento della Fondazione deve essere assunta

con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei componenti

del Consiglio di Amministrazione.

In alternativa al procedimento collegiale le deliberazioni del Consiglio possono essere adottate mediante approvazione scritta della proposta di deliberazione trasmessa a cura del Presidente a tutti i Consiglieri. Ciascuno dei Consiglieri ha peraltro la facoltà di chiedere che le deliberazioni siano adottate con il metodo collegiale.

I verbali delle deliberazioni sono tenuti dal Consiglio stesso.

Art. 8

L'Organo di Controllo e il Revisore Legale sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo è monocratico.

La nomina del Revisore Legale è obbligatoria al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge, ferma la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di nominare il Revisore Legale anche in difetto dell'obbligo di legge.

L'Organo di Controllo e il Revisore Legale esercitano le funzioni loro demandate per legge ed in particolare quelle rispettivamente per tali organi stabilite dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017.

Nel caso in cui la nomina del Revisore Legale sia obbligatoria per legge la revisione legale, previa apposita determinazione del Consiglio di Amministrazione, può essere



attribuita all'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30

comma 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo e il Revisore Legale durano in carica

per il numero di esercizi, comunque non superiore a quattro

stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della

nomina fino all'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio. Il loro compenso viene determinato dal

Consiglio all'atto della nomina per l'intero mandato.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt.

30 e 31 del D. Lgs. 117/2017.".

Rimangono invariati tutti gli altri articoli del predetto

Statuto.

* * * * *

A seguito di quanto nel presente atto stabilito l'atto

costitutivo della suddetta "Fondation Pro Montagna - ETS"

risulta essere il seguente:

ArtICOLO 1. E' costituita la Fondazione denominata "**Fondation**

Pro Montagna - ETS", qualificata come Ente del Terzo Settore.

La Fondazione ha sede legale in **Valtournenche (AO)** Frazione

Losanche s.n.c. e opererà prevalentemente nel territorio

della Valle d'Aosta.

ARTICOLO 2. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue

finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante

l'esercizio esclusivo delle seguenti attività di interesse

generale:

1) attività di incoraggiamento, sostegno, formazione e sovvenzione dei giovani relativamente agli sport di montagna e della neve, sia a livello amatoriale, sia a livello agonistico, alla formazione ed al conseguimento delle qualifiche di guida turistica, allenatore per gli sport invernali, guida alpina qualificata, insegnante di sci, o inserirsi in una professione relativa al soccorso alpino; il sostegno alla partecipazione, da parte di chi vi sia interessato ed in particolare dei giovani, a corsi di soccorso, primo soccorso e/o pronto soccorso o, in generale, a corsi di studi in materia sanitaria, anche mediante il finanziamento o la sovvenzione della partecipazione ai corsi universitari o comunque di istruzione superiore in materia sanitaria, ovvero organizzati da parte della Croce Rossa Italiana o Internazionale e/o altri enti similari;

2) aiuto ed assistenza a malati in condizioni di bisogno, mediante pagamento di personale medico e/o infermieristico che presti assistenza al malato, pagamento totale o parziale di rette di degenza presso istituti di cura pubblici o privati, pagamento totale o parziale di farmaci e, in genere, di cure mediche o accertamenti diagnostici.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o delle eventuali attività diverse secondarie e strumentali in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 6

del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

ARTICOLO 3. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione di euro cinquantamila e centesimi zero (50.000,00) apportato dal fondatore signor FISCHER Marc Francois Pierre Jean.

Il patrimonio può essere incrementato con ulteriori contributi del fondatore o di terzi, con donazioni e lasciti, nonché con gli introiti derivanti dalle campagne di raccolta fondi eventualmente poste in essere dalla Fondazione. La Fondazione potrà raccogliere fondi e donazioni da altri Enti del Terzo Settore ovvero erogare contributi ad altri Enti del Terzo Settore operanti in settori affini o analoghi, anche per quanto attiene al soccorso medico.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati al fondatore, agli amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo salva diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà essere destinato ad altro Ente del Terzo Settore individuato dai liquidatori fra quelli aventi finalità analoghe similari a quelli della Fondazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.P.R. 117/2017. S applicano in ogni caso gli articoli 8 e 9 del D. Lgs 117/2017.

ARTICOLO 4. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale, se nominato.

ARTICOLO 5. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di altri componenti compreso tra due (2) e nove (9). Il numero dei componenti ulteriori rispetto al Presidente viene stabilito dal Consiglio ad ogni rinnovo. Il Consiglio può nominare tra i propri componenti un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. Il Consiglio può nominare tra i propri componenti uno o più Consiglieri Delegati, attribuendo i relativi poteri. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono compatibili con la carica di Consigliere Delegato.

Il Presidente è il signor FISCHER Marc Francois Pierre Jean.

Il Presidente dura in carica a tempo indeterminato, fino a morte o dimissioni. Gli altri Consiglieri durano in carica per il numero di esercizi stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore a quattro (4) e scadono all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

I Consiglieri sono rieleggibili senza limiti di mandati.

A costituire il primo Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente signor **Fischer Marc Francois Pierre Jean** vengono

nominati i signori **Aimone Raffaella**, Vice Presidente

Zanolli Christian, attuali comparenti, i quali dichiarano

accettare la carica, per un esercizio fino all'approvazione

del bilancio relativo al primo esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri

necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria

della Fondazione.

In particolare:

- provvede alla nomina dei membri del Consiglio

Amministrazione e, nel caso in cui si renda necessaria

nomina del Presidente, del Presidente medesimo;

- nomina l'Organo di Controllo e il Revisore Legale;

- delibera in merito alla gestione, all'utilizzo

all'investimento del patrimonio della Fondazione;

- approva il Regolamento per la devoluzione delle rendite del

patrimonio e degli altri introiti della Fondazione;

- approva il bilancio d'esercizio;

- provvede alla predisposizione del budget annuale;

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;

- realizza tutte le azioni necessarie per raggiungere

scopo della Fondazione;

- delibera lo scioglimento della Fondazione;

- nomina il o i liquidatori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione

esercita i poteri di cui all'art. 7 dell'allegato Statuto.

Le cariche di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono gratuite. Al Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di euro duemila e centesimi zero (2.000,00) annui per ciascun componente del Consiglio.

ARTICOLO 6. Viene nominato Organo di Controllo della Fondazione, per un esercizio, fino all'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio la dottoressa CINOTTO Ilaria, nata a Torino il 25 aprile 1972, codice fiscale CNT LRI 72D65 L219M, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione.

L'Organo di Controllo nominato esercita le funzioni di cui all'articolo 8 dell'allegando Statuto.

ARTICOLO 7. Gli esercizi finanziari corrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà al trentuno (31) dicembre duemilaventuno (2021).

ARTICOLO 8. Oltre a quanto stabilito nel presente atto costitutivo la Fondazione è regolata dallo Statuto che, previa lettura datane, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto alla parte la quale, da me interpellata, lo approva e con me Notaio si firma in calce ed a margine dell'atto stesso alle ore undici e minuti quaranta (11,40).

Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia

completato a mano da me notaio occupa di quattro f

tredici pagine e della quattordicesima sin qui.

In originale firmato:

Raffaella Aimone

Sergio D'Arrigo notaio

PROCURA SPECIALE

A
9577

Il mandante:

- FISCHER MARC FRANCOIS PIERRE JEAN, nato a Leopoldville (Congo Belga - ora Repubblica Democratica del Congo) il giorno 30 maggio 1955 e residente in Rolle (VD - Confederazione Elvetica), Route de Geneve n. 2;

con la presente conferisce procura speciale alla signora:

- AIMONE RAFFAELLA, nata a Ivrea (TO) il giorno 14 settembre 1969 e residente in Ivrea (TO), Strada Vicinale Montodo 1, codice fiscale MNA RFL 69P54 E379X;

affinché in proprio nome, vece, conto ed interesse, nella propria qualità di Fondatore della Fondazione denominata "Fondation Pro Montagna - ETS", qualificata come Ente del Terzo Settore, con sede in Ivrea, Via Aosta 12, costituita con atto a rogito dottor Sergio D'ARRIGO, notaio in Ivrea in data 12 ottobre 2020, repertorio 44479/9463, registrato alla D.P. II di Torino, Ufficio TT3, il 29 ottobre 2020 al n. 42543 serie 1T abbia a modificare l'atto costitutivo come segue:

- previsione che la Fondazione opererà prevalentemente nel territorio della Valle d'Aosta;

- stabilimento della sede legale in un Comune della Valle d'Aosta, con indicazione del relativo indirizzo;

- possibilità di nomina di un Organo di Controllo cui demandare esclusivamente i compiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017;

- possibilità che la Revisione Legale - da affidare ad un Revisore Legale che possa essere, al ricorrere delle condizioni di legge, anche l'Organo di Controllo - sia obbligatoria solo al ricorrere delle condizioni di legge, ferma la possibilità di nominare un Revisore Legale anche al di fuori degli obblighi di legge;

- proceda conseguentemente alle eventuali modifiche di coordinamento dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della Fondazione.

Concede alla nominata procuratrice tutte le relative facoltà al fine dell'espletamento del mandato, onde non le si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri, con promessa di rato e valido e da esaurire in unico contesto.

Ginevra 14.12.2020

Marc Fischer
Marc Fischer

P.A. Leya
P.-A. Leya

Visto esclusivamente, per
l'autenticità della firma della/del

Signor Marc Fischer

Il Notaio sottoscritto non assume
alcuna responsabilità in riguardo al
contenuto del presente documento.-

Ginevra, il 14 DEC. 2020

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : Suisse
2. Le présent acte public
3. a été signé par Me Karim MESSALI, agissant en qualité de notaire, est revêtu du sceau/timbre de notaire.

Attesté

6. le 14 DEC. 2020

5. à Genève
7. République et Canton de Genève

8. sous N° 040600

10. Signature :



PAGINA ANNULATA

STATUTO

della Fondazione "Fondation Pro Montagna - ETS"

Art. 1

E' costituita la Fondazione denominata "Fondation Pro Montagna - ETS", qualificata come Ente del Terzo Settore.

La Fondazione ha sede legale in Valtournenche (AO) e opererà prevalentemente nel territorio della Valle d'Aosta.

Art. 2

La Fondazione è istituita a tempo indeterminato.

Art. 3

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio esclusivo delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) attività di incoraggiamento, sostegno, formazione e sovvenzione dei giovani relativamente agli sport di montagna e della neve, sia a livello amatoriale, sia a livello agonistico, alla formazione ed al conseguimento delle qualifiche di guida turistica, allenatore per gli sport invernali, guida alpina qualificata, insegnante di sci, o inserirsi in una professione relativa al soccorso alpino; il sostegno alla partecipazione, da parte di chi vi sia interessato ed in particolare dei giovani, a corsi di soccorso, primo soccorso e/o pronto soccorso o, in generale, a corsi di studi in materia sanitaria, anche mediante il finanziamento o la sovvenzione della partecipazione ai corsi



universitari o comunque di istruzione superiore in materia sanitaria, ovvero organizzati da parte della Croce Rossa Italiana o Internazionale e/o altri enti similari;

2) aiuto ed assistenza a malati in condizioni di bisogno, mediante pagamento di personale medico e/o infermieristico che presti assistenza al malato, pagamento totale o parziale di rette di degenza presso istituti di cura pubblici o privati, pagamento totale o parziale di farmaci e, in genere di cure mediche o accertamenti diagnostici.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o delle eventuali attività diverse secondarie strumentali in ossequio alle disposizioni di cui all'art. del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Art. 4

Il fondo di dotazione della Fondazione è di euro cinquantamila e centesimi zero (50.000,00).

Il patrimonio può essere incrementato con ulteriori contributi del fondatore o di terzi, con donazioni e lasciti nonché con gli introiti derivanti dalle campagne di raccolta fondi eventualmente poste in essere dalla Fondazione.

Fondazione potrà raccogliere fondi e donazioni da altri Enti del Terzo Settore ovvero erogare contributi ad altri Enti del Terzo Settore operanti in settori affini o analoghi, anche per quanto attiene al soccorso medico.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati al fondatore, agli amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà essere destinato ad altro Ente del Terzo Settore individuato dal o dai liquidatori fra quelli aventi finalità analoghe o similari a quelli della Fondazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.P.R. 117/2017. Si applicano in ogni caso gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 5

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale, se nominato.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di altri componenti compreso tra due (2) e nove (9). Il numero dei componenti ulteriori rispetto al Presidente viene stabilito dal Consiglio ad ogni rinnovo. Il Consiglio può nominare tra i propri componenti un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in tutti i casi

di assenza o impedimento di quest'ultimo. Il Consiglio può nominare tra i propri componenti uno o più Consiglieri Delegati, attribuendo i relativi poteri. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono compatibili con la carica di Consigliere Delegato.

Il Presidente è il signor FISCHER Marc Francois Pierre Jean.

Il Presidente FISCHER Marc Francois Pierre Jean dura in carica a tempo indeterminato, fino a morte o dimissioni. Gli altri Consiglieri durano in carica per il numero di esercizi stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore a quattro (4) e scadono all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I Consiglieri sono rieleggibili senza limiti di mandati.

Ove il Presidente debba essere sostituito la relativa nomina verrà effettuata dai rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. In tale ipotesi il Consiglio nomina altresì un nuovo Consigliere di Amministrazione onde sostituire il membro eletto Presidente. Il Consigliere così nominato dura in carica fino alla scadenza degli altri Consiglieri.

Ove il Presidente non sia il signor FISCHER Marc Francois Pierre Jean, egli dura in carica come gli altri Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- provvede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e, nel caso in cui si renda necessaria la nomina del Presidente, del Presidente medesimo;
- nomina l'Organo di Controllo e il Revisore Legale;
- delibera in merito alla gestione, all'utilizzo e all'investimento del patrimonio della Fondazione;
- approva il Regolamento per la devoluzione delle rendite del patrimonio e degli altri introiti della Fondazione;
- approva il bilancio d'esercizio;
- provvede alla predisposizione del budget annuale;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- realizza tutte le azioni necessarie per raggiungere lo scopo della Fondazione;
- delibera lo scioglimento della Fondazione;
- nomina il o i liquidatori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed esercita i poteri di cui al successivo art. 7.

La rappresentanza legale della Fondazione spetta altresì al Vice Presidente - ove abbia ad esercitare i poteri del Presidente per assenza o impedimento di quest'ultimo - nonché ai Consiglieri Delegati, nei limiti delle deleghe conferite.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Consigliere Delegato e di Consigliere di Amministrazione sono gratuite.

Al Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione compete il



rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

nei limiti di euro duemila e centesimi zero (2.000,00) annui

per ciascun componente del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione

del Presidente tutte le volte che sia ritenuto necessario od

opportuno e comunque non meno di una volta all'anno mediante

avviso inviato per email almeno cinque (5) giorni prima o, in

caso di urgenza, un (1) giorno prima contenente l'Ordine del

Giorno, la data il luogo e l'ora della riunione. Sono valide

le sedute del Consiglio tenute mediante mezzi di

telecomunicazione. In tal caso nell'avviso di convocazione

deve essere indicato, al posto del luogo della riunione, il

collegamento alla stanza virtuale dedicata con le relative

credenziali di accesso.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della

maggioranza dei Consiglieri. Le delibere sono adottate a

maggioranza di presenti. In caso di parità prevale il voto

del Presidente.

In deroga alle maggioranze previste dal comma precedente la

delibera di scioglimento della Fondazione deve essere assunta

con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei componenti

del Consiglio di Amministrazione.

In alternativa al procedimento collegiale le deliberazioni

del Consiglio possono essere adottate mediante approvazione

scritta della proposta di deliberazione trasmessa a cura del

Presidente a tutti i Consiglieri. Ciascuno dei Consiglieri ha peraltro la facoltà di chiedere che le deliberazioni siano adottate con il metodo collegiale.

I verbali delle deliberazioni sono tenuti dal Consiglio stesso.

Art. 7

Oltre ad avere la rappresentanza legale della Fondazione il Presidente:

- presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in tal caso, può esercitare tutti i poteri del Presidente.

Art. 8

L'Organo di Controllo e il Revisore Legale sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo è monocratico.

La nomina del Revisore Legale è obbligatoria al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge, ferma la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di nominare il Revisore Legale anche in difetto dell'obbligo di legge.

L'Organo di Controllo e il Revisore Legale esercitano le funzioni loro demandate per legge ed in particolare quelle rispettivamente per tali organi stabilite dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017.

Nel caso in cui la nomina del Revisore Legale sia obbligatoria per legge la revisione legale, previa apposita determinazione del Consiglio di Amministrazione, può essere attribuita all'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo e il Revisore Legale durano in carica per il numero di esercizi, comunque non superiore a quattro stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Il loro compenso viene determinato dal Consiglio all'atto della nomina per l'intero mandato.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 9

La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dagli Artt. 2214 e seguenti del C.C. e dalle vigenti disposizioni.

L'esercizio finanziario corre dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo e preventivo per l'anno

successivo. L'approvazione del bilancio consuntivo deve essere effettuata entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 10

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dalla legge o a seguito di apposita delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione. In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. La devoluzione del patrimonio residuo è effettuata a norma del precedente articolo 4.

Art. 11

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si rinvia alla normativa dettata dal Codice Civile, e dalle altre norme vigenti in materia e dal D. Lgs. 117/2017.

In originale firmato:

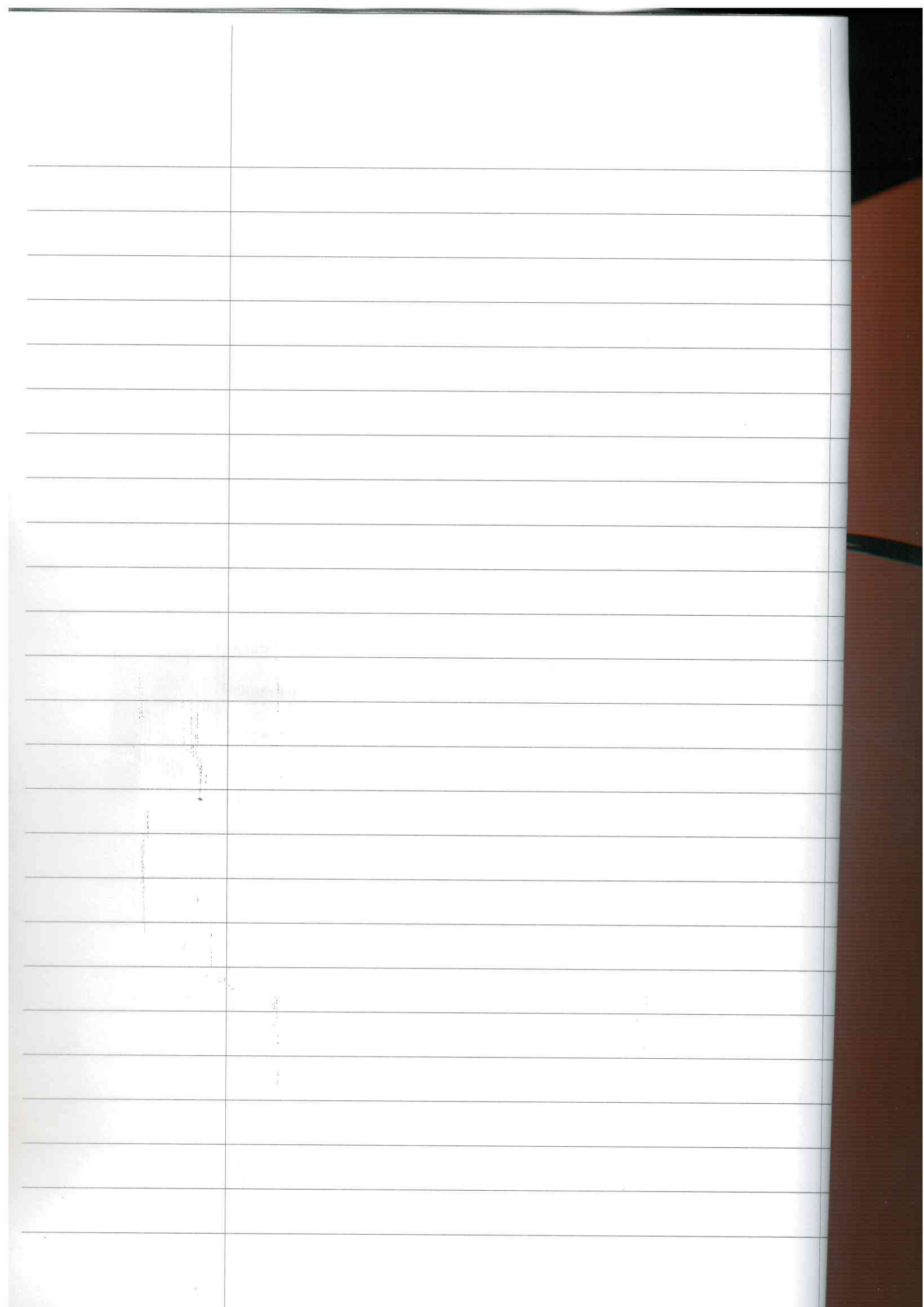
Raffaella Aimone

Sergio D'Arrigo notaio

Io sottoscritto dott. Sergio D'Arrigo, Notaio in Ivrea (To), iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Biella ed Ivrea, ATTESTO che la presente copia, che consta di sette fogli e un mezzo foglio è conforme al suo originale.

Si rilascia per uso privato
Ivrea, li 18 gennaio 2021





134

TRAT

10-0

1120

10

Mod.

1000

7

